

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Modifica decreto dell'Autorità di gestione n. 17021 del 30 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2018 - Decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte – Campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017 – Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la sola annualità 2017, polizze sperimentali sui ricavi. Modifica artt. 7 e 8 e differimento termini.

VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 7 settembre 2016, reg.ne n. 2302, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale al dott. Emilio Gatto:

VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, "Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177";

VISTO il D.M. del 7 marzo 2018, n. 2481 recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M. n. 143/2017;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato D.M. 7 marzo 2018, ai sensi del quale alla Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) compete, tra l'altro, Gestione delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

VISTO il decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito in Legge n. 97 del 9 agosto 2018, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";

VISTO l'articolo 127, della legge 23 dicembre 2000 n.388, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato da ultimo dal decreto



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, n. 30151, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 2015, n. 15757, riguardante le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale n. 30151;

VISTA la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte dei Conti in data 11 febbraio 2015, foglio n. 372, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio, e s.m.i.;

CONSIDERATO l'articolo 15, comma 4, del citato decreto 12 gennaio 2015 che stabilisce che la domanda di aiuto per il percepimento del contributo nazionale di cui all'articolo 13, comma 3, lettera c), del medesimo decreto deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il quale può delegare l'Organismo pagatore alla ricezione della stessa.

VISTO il decreto direttoriale 27 novembre 2017, n. 30356, recante disposizioni di delega ad Agea Organismo pagatore di funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo riguardanti la gestione delle misure di aiuto sulla spesa assicurativa finanziate con risorse di bilancio nazionali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione di dati personali", in merito alle disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101;

VISTO l'art 83, comma 3-bis e art.91, comma 1-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTO l'art. 1, comma 1142, della Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 che ha dettato norme



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli. In particolare, è stata innalzata a 25.000 euro la soglia di applicazione della deroga per tutti i contributi erogati fino al 31 dicembre 2018 ed è stata prevista l'applicazione della previgente disciplina per le erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione n. 17021 del 30 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2018, recante modalità attuative e invito a presentare proposte – Campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017 – Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la sola annualità 2017, polizze sperimentali sui ricavi:

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 3, lettera f) del citato decreto 30 maggio 2018 dove è stabilito che per le strutture e per lo smaltimento delle carcasse animali la stipula e l'entrata in copertura della polizza non può avere decorrenza antecedente al 1° gennaio dell'anno di riferimento della campagna assicurativa e non deve terminare oltre il 31 dicembre dello stesso anno;

VISTI l'articolo 7, comma 1, lettera c) del citato decreto 30 maggio 2018 dove è stabilito che ai fini della presentazione della domanda di aiuto, per le sole produzioni zootecniche, deve essere presentato il PAI relativo alla campagna di riferimento, e l'articolo 8, comma 5, lettera a), che prescrive, per le polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per le polizze ricavo, che il PAI deve essere allegato alla domanda di aiuto;

CONSIDERATO il termine per la presentazione delle domande di aiuto di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto 30 maggio 2018, stabilito in 120 giorni a partire dalla data di pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero entro il 16 novembre 2018 ed il termine ultimo del procedimento di informatizzazione delle polizze stipulate di cui all'articolo 8, comma 8, fissato entro 60 giorni dalla predetta pubblicazione, ovvero entro il 17 settembre 2018;

TENUTO CONTO delle difficoltà riscontrate dai potenziali beneficiari sul sistema informativo SIAN connesse al reperimento dei dati di superficie sul fascicolo aziendale per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei dati relativi agli allevamenti per le polizze dei costi di smaltimento delle carcasse animali;

CONSIDERATO che le suesposte difficoltà non consentono di ultimare le attività connesse al rilascio della domanda di aiuto nel rispetto della tempistica indicata dal citato decreto 30 maggio 2018;

CONSIDERATO che la presenza di un PAI rilasciato a sistema SGR rappresenta condizione essenziale per ultimare il processo di informatizzazione della relativa polizza assicurativa;

CONSIDERATO che nel corso degli incontri svolti presso AGEA con l'Autorità di Gestione, i



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

rappresentanti di Condifesa, dei CAA nazionali e gli OPR sull'avanzamento dei lavori inerenti il rilascio delle domande di aiuto, è stata rappresentata l'esigenza di differire il termine per la presentazione delle medesime domande, nonché l'esigenza di posticipare la presentazione del PAI dopo la presentazione della domanda al fine di acquisire a sistema i dati per la compilazione ed il rilascio dello stesso e consentire il completamento dell'istruttoria;

CONSIDERATO che un differimento dei termini di presentazione delle domande di aiuto, nonché un differimento dei termini di presentazione del PAI e di informatizzazione delle polizze/certificati di polizza, non produce effetti discriminatori nei confronti dei potenziali beneficiari;

CONSIDERATA la necessità di allineare il disposto di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del citato decreto 30 maggio 2018 a quanto previsto dal successivo articolo 8, comma 5, lettera a), relativamente alle polizze ricavo;

CONSIDERATO, inoltre, che la stipula delle polizze/certificati di polizza per le strutture e per lo smaltimento delle carcasse animali può avvenire anche antecedentemente al 1° gennaio dell'anno di riferimento della campagna assicurativa per consentire l'entrata in copertura entro la predetta data;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare gli articoli 4, 7 e 8 del citato decreto 30 maggio 2018

DECRETA

Art. 1

(Modifica articolo 4 "Interventi ammissibili")

1. All'articolo 4, comma 3, lettera f) del decreto n.17021 del 30 maggio 2018, dopo la parola "animali" sono soppresse le parole "la stipula e".

Art. 2

(Modifica articolo 7 "Attività propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto")

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto n.17021 del 30 maggio 2018, la lettera c) è soppressa.

Art. 3

(Modifica articolo 8 "Modalità di presentazione della domanda di aiuto")

1. I termini di presentazione di cui all'articolo 8, commi 4 e 8, del decreto n.17021 del 30 maggio 2018, sono differiti come segue:



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

- a) il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto è differito al 28 febbraio 2019;
- b) il termine ultimo per l'informatizzazione delle polizze/certificati di polizza e per la presentazione del PAI è fissato alla medesima scadenza di cui alla lettera a).
- 2. L'Organismo pagatore Agea, con proprie istruzioni operative, può estendere i termini di cui al comma 1, in caso di impossibilità di compilazione e rilascio della domanda di aiuto sul sistema informativo SIAN, per motivazioni debitamente documentate entro la medesima data.
- 3. All'articolo 8, comma 5, lettera a), dopo la parola "il PAI solo" sono soppresse le parole "per le polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e".
- 4. All'articolo 8, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5bis. Il PAI relativo alla campagna di riferimento per le polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali può essere presentato anche successivamente alla presentazione della domanda di aiuto".

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Mipaaft.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE Dott. Emilio Gatto

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005